

REGIONE DEL VENETO



**ULSS2**  
MARCA TREVIGIANA

**U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica**

**Allegati 3**

**OGGETTO:** servizio di "Gestione, manutenzione e sostituzione in caso di non riparabilità dei dispositivi medici riutilizzabili e dei Containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap di proprietà dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo, per il periodo di 12 mesi" CIG B7D45BA830. **Lettera contratto.**

Spett.le  
Croma Gio.Batta Srl  
Via Facciolati , 84  
35127 Padova

e.p.c. **Al Direttore dell'Esecuzione del contratto**  
Dott. Diego Pagan  
Coordinatore Centrale di Sterilizzazione del  
P.O. di Vittorio Veneto

Con riferimento al servizio in oggetto ed alla nota della scrivente Amministrazione, Prot. n. 159484 del 25/08/2025, si comunica che la documentazione presentata da codesta rispettabile Società, è conforme a quanto richiesto. Con la presente comunicazione, completa di allegati, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana accetta, pertanto, l'offerta presentata da codesta spett.le Ditta per il servizio in oggetto, per il periodo di 12 mesi, come risulta dalla Delibera del Direttore Generale n. 1846 del 21/08/2025, **per un importo complessivo di € 138.000,00 + IVA del 22% pari ad € 168.360,00= (I.V.A. 22% compresa).**

Le condizioni contrattuali sono quelle indicate nell'Offerta, nonché nelle Norme di Partecipazione, che sono già state formalmente accettate in sede di gara.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: B7D45BA830.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e vengono materialmente allegati, le Norme di Partecipazione, l'Offerta e la Dichiarazione Consip.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e non viene materialmente allegato, la cauzione definitiva il DUVRI;

L'imposta di bollo pari ad € 40,00= (quaranta) è stata assolta ai sensi del DM del 17/06/2014.

Distinti saluti.

Il Direttore  
U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
dei servizi in outsourcing e logistica  
Dott.ssa Patrizia Favero

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Favero  
Responsabile istruttoria: Rag. Massimo Cagnato - tel. 0422-323040  
Referente pratica: Amelia Franco – tel. 0422-323041 – email: amelia.franco@aulss2.veneto.it

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Contratto per il servizio di "Gestione, manutenzione e sostituzione in caso di non riparabilità dei dispositivi medici riutilizzabili e dei Containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap di proprietà dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo, per il periodo di 12 mesi"

**Delibera n. 1846 del 21/08/2025**

**Ditta Croma Gio.Batta Srl CIG B7D45BA830**

**Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis della L. 488/1999.**

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Favero, nata a Milano (MI) il giorno 17/05/1971, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

**DICHIARA**

che, relativamente al servizio oggetto della procedura di cui trattasi, non sussistono alla data odierna convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale e/o da Consip s.p.a..

Il Direttore  
U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
dei servizi in outsourcing e logistica  
Dott.ssa Patrizia Favero

Allegati 2

**SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE IN CASO DI NON RIPARABILITA' DEI DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI E DEI CONTAINERS PER LA STERILIZZAZIONE DI MARCHIO AESCULAP DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA-DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO PER IL PERIODO DI 12 MESI.**

**Norme di partecipazione e di esecuzione del servizio**

## Sommario

<b>Art. 1 - Oggetto del servizio e definizioni</b> .....	3
<b>Art. 2 – Specifiche tecniche del Servizio richiesto</b> .....	3
<b>ART. 3 - IMPORTO, DURATA DEL CONTRATTO</b> .....	4
<b>ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ</b> .....	4
<b>ART. 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</b> .....	4
<b>ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b> .....	5
<b>ART. 7 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	5
<b>ART. 9 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	6
Art. 10 - Garanzia definitiva .....	8
Art. 11 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI .....	9
Art. 12 - Cessione del Contratto e subappalto.....	9
Art. 13 - Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento.....	10
Art. 14 - Obblighi di Riservatezza e Segretezza.....	10
Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Art. 16 - Codice di comportamento.....	12
Art. 17 - Disposizioni finali.....	12

### **Art. 1 - Oggetto del servizio e definizioni**

Le presenti “Norme di partecipazione ed esecuzione del servizio” disciplinano il servizio di “Gestione, manutenzione e sostituzione in caso di non riparabilità dei Dispositivi Medici Riutilizzabili e dei Containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap di proprietà dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo”.

In particolare il servizio richiesto, dovrà prevedere:

- 1) il ritiro e la consegna dei dispositivi medici riutilizzabili che necessitano di riparazioni;
- 2) la manutenzione correttiva;
- 3) la sostituzione dei dispositivi medici riutilizzabili e dei container per la sterilizzazione ritenuti non più riparabili;
- 4) tutte le operazioni amministrative ed operative;
- 5) tutte le operazioni necessarie alla dismissione e allo smaltimento degli strumenti non più riparabili (che dovranno tenere conto della vigente normativa in materia).

Sono assolutamente vietati interventi di manutenzione che prevedano la saldatura o la cromatura o che comunque modifichino le caratteristiche salienti dello strumento o ne facciano perdere la marcatura CE o la garanzia da parte del fabbricante.

### **Art. 2 – Specifiche tecniche del Servizio richiesto**

Il servizio di cui al presente appalto riguarda la manutenzione straordinaria correttiva di tutti i dispositivi medici riutilizzabili e dei containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap di proprietà dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo.

La manutenzione degli strumenti chirurgici, dispositivi medici riutilizzabili e dei containers per la sterilizzazione deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. Responsabilità dell’appaltatore è assicurare che tutte le manutenzioni siano effettuate secondo tali istruzioni.

Per manutenzione si intende la manutenzione correttiva (la regolazione, l’affilatura, la sostituzione di parti e tutte le riparazioni ammesse dal fabbricante).

Per quanto riguarda il servizio oggetto dell’appalto risultano escluse le manutenzioni ordinarie quali il controllo, la sostituzione delle parti consumabili e l’eventuale lubrificazione da effettuarsi dopo il processo di lavaggio e prima del confezionamento che saranno effettuate dal personale della Centrale di Sterilizzazione nel contesto della gestione del processo di ricondizionamento.

Il servizio di cui al presente appalto dovrà comprendere anche la sostituzione dei dispositivi medici riutilizzabili e dei container per la sterilizzazione di marchio Aesculap ritenuti non più riparabili.

La manutenzione dovrà essere eseguita in conformità alla normativa di riferimento:

UNI EN ISO 13485;

UNI/TR 11408;

Regolamento UE 745/2017;

Tutti i dispositivi medici riutilizzabili e containers dovranno essere, nel tempo, mantenuti identificabili attraverso il nome del fabbricante, il codice articolo e ove previsto il numero seriale (in chiaro e, quando possibile, tramite codice datamatrix) e la marcatura CE esattamente come erano identificati da nuovi. Le identificazioni dovranno essere apposte esclusivamente dal fabbricante o da manutentori specificatamente autorizzati.

Lo strumentario riparato dovrà sempre rientrare nei parametri e nelle tolleranze previste dalle norme DIN (Deutsches Institut für Normung) per lo strumento nuovo.

L’elenco delle tipologie di dispositivi medici riutilizzabili e di containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap di proprietà dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, in uso presso il Distretto di Pieve di Soligo,

che possono essere oggetto di manutenzione/riparazione, o sostituzione in caso di non riparabilità, viene riportato in allegato alle presenti “Norme di partecipazione” (**Allegato A**).

**Trattasi in totale di 1412 diversi dispositivi medici riutilizzabili di marchio Aesculap.**

Tale elenco è stato ricavato dal software di tracciabilità in utilizzo presso la Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto.

### **Art. 3 - Importo, Durata del Contratto**

L'importo stimato dell'affidamento è di circa € 139.000,00= per il periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione del servizio o dalla sottoscrizione del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata. La Ditta affidataria del servizio, prima dell'avvio dello stesso, dovrà presentare l'eventuale documentazione/autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e l'elenco del personale che verrà impiegato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi.

Si dà atto che l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio oggetto della presente procedura rientri in un contratto stipulato a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. 210747 del 3/5/2011 .

### **Art. 4 - Requisiti di Idoneità**

Costituiscono requisito di idoneità:

- il possesso dei requisiti generali ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- Copia delle Certificazioni di cui all'art. 4 delle presenti “Norme di partecipazione e di esecuzione del servizio” (certificazioni secondo le norme UNI EN ISO 13485 / UNI EN ISO 9001).
- La dichiarazione del fabbricante di autorizzazione alla manutenzione e alla distribuzione (per la sostituzione in caso di non riparabilità) dei dispositivi medici riutilizzabili e dei containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap;

Il possesso dei predetti requisiti generali verrà inoltre verificato mediante FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico) disponibile nel portale dell'ANAC. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **Art. 5 - Affidamento del Servizio**

Con riferimento alla relazione tecnica e all'offerta economica presentata dall'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto, verranno valutati, ai fini dell'eventuale affidamento del servizio, i seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

- 1) possesso della dichiarazione del fabbricante di autorizzazione alla manutenzione e alla distribuzione per la sostituzione in caso di non riparabilità, dei dispositivi medici riutilizzabili e dei containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap;
- 2) le modalità di svolgimento delle attività descritte all'art. 2) delle presenti “Norme di partecipazione e di esecuzione del servizio”, con l'indicazione delle tempistiche per evadere le richieste di manutenzione e sostituzione in caso di non riparabilità;

- 3) ubicazione, dei centri di manutenzione e la distribuzione dei dispositivi medici riutilizzabili e dei containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap;
- 4) prezzo complessivo offerto.

#### **Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio**

La ditta appaltatrice dovrà indicare, prima dell'avvio del servizio, il nominativo ed il recapito del responsabile dell'organizzazione del servizio.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da imprudenza, imperizia e inosservanza delle vigenti normative, delle prescrizioni del presente documento o delle direttive impartite dall'Appaltante per l'esecuzione del servizio.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati.

L'appaltatore sarà obbligato ad informare tempestivamente l'appaltante dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo.

#### **Art. 7 - Penalità e Risoluzione del contratto**

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Le penali verranno applicate nei casi e per gli importi di seguito specificati:

Mancata o ritardata esecuzione delle attività previste e delle prestazioni contrattuali, nei termini concordati con la Stazione appaltante: penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni giorno naturale di ritardo nell'esecuzione della prestazione;

Penali applicate per singole non conformità relative alle attività (di cui all'art. 2 delle presenti "Norme di partecipazione ed esecuzione del servizio") espletate dalla Ditta aggiudicataria, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per singola non conformità, in base alla gravità delle conseguenze legate alla non conformità stessa e all'inadempimento della Ditta aggiudicataria.

Le inadempienze descritte non precluderanno all'Azienda ULSS n. 2 il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti e/o di particolare gravità rispetto alla corretta erogazione del servizio. In questi casi l'entità della penale sarà commisurata al disservizio causato, tenendo conto dei maggiori costi sostenuti in termini di:

- impegno del proprio personale per far fronte al disservizio;
- eventuali danni a cose e/o persone;
- ritardo nella esecuzione di attività proprie dell'Azienda ULSS n. 2 (anche considerando l'eventuale ritardo nella esecuzione di prestazioni clinico-assistenziali).

altro non sopra espressamente specificato

L'applicazione delle penali complessivamente non potrà essere superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

#### **Art. 9 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile posticipata.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:

- a) la rispondenza del servizio contrattualizzato con quello effettivamente erogato;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine;
- c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente documento e dalla proposta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese.

Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» è entrato in vigore l'obbligo, per gli

enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO) pertanto le modalità di fatturazione dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

La fattura dovrà essere emessa elettronicamente ed intestata all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 – 31100 Treviso, codice univoco di fatturazione UFEFNN.

La fattura dovrà riportare il numero dell'ordine cui fa riferimento, inviato tramite canale Nodo Smistamento Ordini ed il CIG (codice Identificativo procedura di gara).

In particolare la Ditta dovrà riportare in fattura elettronica la Tripletta Identificativa dell'Ordine trasmesso tramite canale NSO (numero d'ordine, Data dell'Ordine, Endpoint ID).

Il tesoriere dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana è attualmente "Intesa San Paolo SpA"

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto della presente procedura devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

#### **Art. 10 - Garanzia definitiva**

In caso di affidamento, la Ditta individuata è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023. La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno due mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa. L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta affidataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda. Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'affidatario.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

### **Art. 11 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si specifica che nel presente caso, trattandosi di un contratto per il servizio di gestione, manutenzione e sostituzione in caso di non riparabilità dello strumentario AESCULAP di proprietà dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Distretto di Pieve di Soligo, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo

### **Art. 12 - Cessione del Contratto e subappalto**

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a

pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

### **Art. 13 - Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere della Ditta affidataria garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti, nei termini sopra evidenziati.

### **Art. 14 - Obblighi di Riservatezza e Segretezza**

La Ditta affidataria è tenuta:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi, concernenti l'utenza, (intesa sia come assistiti che come fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo) e il personale dell'Azienda, di cui venga a conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui alla presente procedura e che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda e nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016 in materia di protezione dei dati personali, denominato “General Data Protection Regulation”, in vigore dal 25.05.2018;
- a designare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (detto Dpo), mediante contratto o altro atto equipollente, in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della

corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, ecc.. Al fine di garantire un trattamento lecito e trasparente, tale soggetto dovrà:

- tenere il registro dei trattamenti (solo per gli organismi con più di 250 dipendenti), ove indicare le operazioni poste in essere, utile per valutare i rischi;
  - adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti;
  - notificare le violazioni di dati personali all'autorità di controllo, entro le 72 ore dalla scoperta;
- a non divulgare i dati in alcun modo ed in qualsiasi forma;
  - a non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo dei dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
  - ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
  - a nominare per iscritto eventuali incaricati del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
  - a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
  - in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

La Ditta affidataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati, un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nel trattamento dei propri dati di natura simile.

La Ditta affidataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e a comunicare all'Azienda i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta affidataria sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Azienda ULSS manterrà riservate le informazioni tecniche della Ditta affidataria di cui venga a conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla stessa.

La Ditta affidataria, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti la fornitura ed il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Pag. 48 a 49

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

### **Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:



- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **Art. 16 - Codice di comportamento**

Nello svolgimento delle attività di cui all' art. 1 delle presenti Norme di partecipazione ed esecuzione, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) della Stazione appaltante - sezione Amministrazione trasparente.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti

**Allegati:** Allegato 1 DUVRI;  
Allegato A.

Padova 02/07/2025

Spett.le  
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana  
Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37  
31100 Treviso (TV)

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE IN CASO DI NON RIPARABILITA' DEI DISPOSITIVI MEDICI RIUTILIZZABILI E DEI CONTAINERS PER LA STERILIZZAZIONE DI MARCHIO AESCULAP DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA (DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO). ID SINTEL: 202898526**

La sottoscritta Claudia Queboli nata a Padova il 04/06/1971 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Croma Gio.Batta srl con sede legale in: via Jacopo Facciolati, 84 Comune Padova (PD) Codice fiscale e Partita IVA 03504890280 Tel. n. 049/750004 Fax n. 049/754978 e-mail ufficio gare [cromagiobatta@cromagiobatta.it](mailto:cromagiobatta@cromagiobatta.it) PEC [cromagiobattal@cgn.legalmail.it](mailto:cromagiobattal@cgn.legalmail.it), ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA

di proporre un'offerta economica con l'indicazione delle seguenti quotazioni:

- Il prezzo complessivo per l'espletamento del servizio per il periodo di 12 mesi è di € 138.000,00 + IVA al 22%;
- Il canone mensile per l'espletamento del servizio è di € 11.500,00 + IVA al 22% con l'esplicitazione di:
  - A) Quota parte per l'attività di manutenzione preventiva e correttiva di tutti i Dispositivi Medici riutilizzabili e dei Containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap di proprietà dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo di € 2.760,00;
  - B) Quota parte per l'attività di sostituzione per non riparabilità dei Dispositivi Medici riutilizzabili e Containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap di proprietà CV dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo di € 135.240,00;

C.S.I.V. 98.800,00

R.E.A.N. 317093

REG.IMP. 03504890280

P.IVA CF 03504890280

E-MAIL [cromagiobatta@cromagiobatta.it](mailto:cromagiobatta@cromagiobatta.it)

PEC [cromagiobattal@cgn.legalmail.it](mailto:cromagiobattal@cgn.legalmail.it)

- Costo della manodopera pari ad € 27.600,00;
- Che, relativamente ai costi del personale verranno applicate le tariffe di riferimento del contratto collettivo nazionale (CCNL) del commercio;
- Costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di € 2.760,00;
- che la ditta Croma Gio.Batta s.r.l. si impegna a mantenere valido il preventivo tecnico-economico per il periodo di 90 giorni dalla data ultima per la presentazione dello stesso;
- che il prezzo del preventivo si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dal documento "Norme di partecipazione e di esecuzione del servizio" e dagli atti allo stesso allegati;
- che il prezzo di affidamento resterà fisso e invariabile per tutto il periodo del servizio.
- per l'esecuzione del servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei Dispositivi Medici riutilizzabili e dei Containers per la sterilizzazione di marchio Aesculap" Croma Gio.Batta farà affidamento sull'impresa ATS Italia S.R.L riparatore ufficiale dei prodotti a marchio Aesculap come da dichiarazione allegata.

Croma Gio.Batta s.r.l.  
Firmato digitalmente  
Claudia Queboli

